

DISEGNO DI LEGGE

RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE URBANE AI FINI
ARCHITETTONICI ED EDILIZI

Nuovo titolo *proposto* dalla 5° Commissione:

PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTI PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA

Esaminato nella seduta del 19.01.89. Parere favorevole

Relazione
Testo proposto dalla 5° Commissione
Testo disegno di legge

Novembre 1989

4

Consiglio Regionale della Puglia
5^a Commissione Consiliare Permanente
(Assetto e utilizzazione del territorio)

Il Presidente

VOTO N° 108/IV

Disegno di legge " Riqualificazione delle periferie urbane ai fini architettonici ed edilizi".

Seduta 19.01.1989

Presidenza: Armenise

Presenti: Pizzicoli, Bruno, Bianco (Festinante), Mariella (Lia), Rizzo, Saponaro (Simone);

p.la Giunta: Paolucci

Segretario: Mona

Verbalizzante : Angelini

LA 5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il disegno di legge in epigrafe;
- ascoltata la relazione dell'Ass. all'Urbanistica ed e.r.p. dott. Roberto Paolucci;
- ritenuto di ampliare le finalità del disegno di legge per comprendervi interventi di ambito più complesso e generale mirati alla riqualificazione urbana;
- tenuto conto delle indicazioni fornite dai lavori di approfondimento delle sottocommissioni all'uopo insediate e di quelle provenienti dall'audizione delle associazioni sociali e professionali del settore nonché da singoli esperti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

al disegno di legge di che trattasi nel nuovo testo allegato al presente voto;

designa relatore in aula il Presidente Armenise;

Il voto viene così espresso:

FAVOREVOLE: Armenise, Bruno, Bianco, Mariella, Rizzo, Saponaro.


CONTRARI: N.N.

ASTENUTI: N.N.

Bari, 19.01.1989

Il Segretario

(dott.ing. Giovanni Mona)



Il Presidente

(dott. Nicola Armenise)



DISEGNO DI LEGGE

Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

giunge alla nostra attenzione un atto legislativo che si porrà senza dubbio come un momento altamente qualificato ed innovativo di questa legislatura.

Sono stati già varati i "Criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo"; il Consiglio ha in esame il d.d.l. "Norme per la tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico"; in Commissione è in atto l'esame del disegno di legge "Modifiche della legge urbanistica regionale n. 56 del 1980"; abbiamo tenuto i primi incontri di verifica sulla preparazione del "Piano paesaggistico" della cosiddetta "legge Galasso".

L'auspicio è di riuscire a definire in tempo utile tutti gli atti, per loro natura complessi, e consegnare un quadro legislativo e programmatico sull'assetto e l'uso del territorio pugliese che sappia essere adeguato al mutamento di fase che da alcuni anni ha investito il Paese.

E' giusto rilevare subito che si giunge a tanto con un qualche ritardo rispetto alle attese della società ed in particolare rispetto alle richieste provenienti da un vasto fronte di amministratori

comunali, di forze imprenditoriali e sindacali, di ceti tecnici, di associazioni culturali e ambientaliste. Occorre tuttavia considerare che tutto il dibattito intorno alle questioni esposte ha camminato nel bel mezzo di una riconversione generale delle culture, della tecnica, delle mentalità comuni, degli atteggiamenti, dei bisogni espressi dalla società; riconversione che è stata ed è tuttora contraddittoria e conflittuale tra opposti interessi: pensiamo, per esempio, a tutta la vicenda pugliese e nazionale sulla produzione ^{energetica} /ai problemi del giusto rapporto tra attività produttive e ambiente, allo smaltimento dei rifiuti, ecc. ecc.. Ciò ha comportato non un semplice lavoro di aggiornamento di un quadro consolidato e sperimentato, bensì la necessità di innovare, a volte radicalmente, i principi fondamentali cui sono ispirate le norme ancora in vigore.

Significativa a questo riguardo, è la discussione di impostazione sulla modifica della l.r. urbanistica (l.r. 56/80). Tale legge, varata nel 1980, risente fortemente della fase dominata dalla necessità di realizzare rapidamente nuovi alloggi (la città espansiva); la legge fu pertanto impostata con i tradizionali criteri fino ad allora imperanti nella cultura e nella tecnica, prevalentemente mirati alla disciplina dell'espansione e quindi alla tutela del territorio e alla vigilanza sul suo consumo.

6

Oggi le condizioni si sono rovesciate e diventa preminente la disciplina e la promozione della riorganizzazione dell'esistente. Da questa evidenza, che potremmo anche ritenere dettata ^{semplicemente} /dal buon senso, discendono però questioni politiche, normative e tecniche ^{assai} /complesse: una impostazione concettuale - per finalità, impostazione e regole - diversa degli strumenti urbanistici generali, l'approfondimento o l'inserimento di taluni strumenti (piani di recupero, piano dei servizi, piani del traffico, piani del colore, norme sul consumo energetico, piani delle comunicazioni ecc.) diversi dagli strumenti tradizionali dell'espansione (piano particolareggiati, piani di lottizzazione), un meccanismo diverso di indici e standards, un diverso rapporto tra le autorità della pianificazione (Regione, Province, Comuni). Su questo ultimo aspetto sono anzi convinto che il rapporto verticale gerarchico tra Regione e Comune, caratteristico della legge 56, può essere rovesciato; se infatti era opportuno esercitare la massima vigilanza nel momento in cui si ^{inevitabile} rendeva / consumare il territorio per l'espansione (esigenza che comunque permane), l'eccessivo controllo ha ^{però} /spesso frenato le capacità dinamiche di una comunità, e ne ha ridotto le sue capacità d'impresa. Sorge pertanto oggi la necessità di assegnare funzioni nuove alle istituzioni, ripartendo in maniera diversa compiti

G.

ed iniziativa tra i soggetti istituzionali, attribuendo alla Regione un compito prevalente di coordinamento.

Siamo consapevoli che il passaggio da una fase all'altra non può che essere graduato; il governo delle trasformazioni consiste appunto sulla capacità di inserire nei processi momenti dinamici e mirati di raccordo che esaltino^o ^omultiplichino^o la progettualità politica generale e l'imprenditorialità economica locale diffusa.

Una prima occasione di sperimentare tale cambiamento di atteggiamento e di cultura verso il territorio può essere fornita dalla legge oggi in discussione -

- sui "programmi integrati d'intervento per la riqualificazione urbana".

La legge si pone come obiettivo fondamentale il superamento del concetto stesso di recupero, inglobandolo in un'attività più generale di riqualificazione dell'edificato ed urbanizzato esistente. In altri termini l'intervento non andrà più riferito soltanto al singolo organismo edilizio che abbia una certa vetustà o che ricada in una determinata zona territoriale omogenea. Si tratta invece di dare nuova qualità a "pezzi" della città, mediante interventi sistematici, pubblici e privati, di recupero edilizio vero e proprio, di miglioramenti architettonici, di servizi, di arredo urbano, di colore, ecc. ecc., tali da ridurre

6.

le gerarchie esistenti tra le diverse parti in cui si è articolata la città stessa e diffondendo un uso uguale e democratico del territorio urbano. E' pertanto chiaro che non si mira solo al tradizionale intervento, ancorchè coordinato, di risanamento di parti "vecchie" della città bensì a mettere in moto un processo globale che può investire anche ambiti di nuovo edificato (le periferie, le zone di edilizia economica e popolare ecc.), in cui lo squallore progettuale, la casualità, l'assenza di servizi, il degrado ambientale, la scomparsa o la mancanza di tradizioni e di culture hanno ridotto la vita, privata e sociale, ad esistenza senza qualità.

Il salto dall'intervento singolo, sostenuto fino ad oggi dalla legge regionale 48/85, all'intervento globale ci è parso necessario e maturo. Non vanno però sottovalutate le difficoltà operative inserite in tali ambiziosi progetti; la molteplicità degli interventi e la pluralità dei soggetti coinvolti da un programma integrato hanno fatto a lungo meditare sulla necessità di una disciplina legislativa che sappia mettere insieme efficacia, procedure rapide, iniziativa pubblica e privata, risorse pubbliche e private, controllo adeguato, coordinamento.

A questo riguardo ci sembra di aver fatto un buon lavoro sistemando nella legge tutti quei nuovi istituti

7

concettuali ed operativi che la ricerca delle forze politiche, sindacali, tecniche ed imprenditoriali ha oggi messo a punto.

Nella legge infatti si è cercato di coniugare meglio gli aspetti economici e quelli d'uso del territorio di un programma integrato (progetto economico e progetto urbanistico) attraverso un preventivo studio di fattibilità.

Il programma stesso, prima di giungere ad "aprire il cantiere" deve essere definito in tutti i suoi aspetti operativi; deve ^{essere} munito di tutte le concessioni, i nulla-osta ed i pareri di legge necessari; deve essere verificato mediante opportune conferenze di servizio di tutti i soggetti interessati. Sta in ciò quella intuizione di "sportello unico" attraverso cui si spera di superare lentezze burocratiche, l'allungamento dei tempi, le sospensioni dei lavori, l'aumento dei costi ecc. e dare viceversa efficacia e produttività all'intervento.

La legge infine prevede l'istituto del "accordo di programma" tra Regione, Comune e soggetti attuatori in cui vengono fissati fasi, modalità, reciproche obbligazioni, controlli ecc. ecc..

Ho lasciato per ultimo un aspetto che ritengo molto importante e che costituisce insieme una scelta politica delicata e coraggiosa. Il programma è un atto di competenza

comunale ma può essere proposto da Imprese di costruzione e loro consorzi, da associazioni temporanee di imprese, da cooperative edilizie e loro consorzi, dagli II.AA.CC.PP.. Viene cioè affidato all'imprenditoria, singola o sociale ed al ceto tecnico professionale, un potere di iniziativa che le colloca in un ruolo alto di protagonismo della fase che intendiamo aprire, in cui le finalità generali dell'assetto del territorio e gli interessi del mondo della produzione possono saldarsi in un'unico progetto di sviluppo e di crescita civile.

L'auspicio che formuliamo è che tutti sappiano cogliere le nuove occasioni di occupazione e di lavoro; che gli imprenditori sappiano adeguare le strutture produttive ed organizzative delle loro aziende; che cresca l'associazionismo tra piccole e medie imprese; che il ceto professionale si attrezzi al lavoro di gruppo interdisciplinare; che cresca la democrazia del lavoro.

Infine, con quali risorse affrontare tale ambizioso progetto. Sembra che l'attuale momento della spesa pubblica ed, in particolare, di quella regionale non è certo il più propizio per grossi investimenti. Va però sottolineato che la legge si preoccupa anche di razionalizzare la spesa mediante il coordinamento delle risorse pubbliche e delle risorse private nonché, all'interno della

9

Regione, di quelle attualmente gestite separatamente dai vari comparti. Gran parte delle risorse perverranno però dagli stanziamenti dello Stato sul finanziamento del nuovo piano decennale della casa che sarà mirato, per accordo già intervenuto tra le forze politiche nazionali, ad interventi di recupero integrato.

Ci sono perciò, a mio parere, tutte le condizioni per aprire una nuova stagione di lavoro e di progresso civile.

Il nuovo articolato proposto è la composizione formale delle conclusioni a cui si è giunti attraverso il lavoro di approfondimento svolto in sottocommissioni all'uopo insediate e tenuto conto dei pareri espressi da associazioni sindacali e professionali e da singoli esperti; il tutto è poi stato ordinato nell'esame conclusivo svolto nella Commissione in seduta plenaria.

Si è preferito stendere un nuovo articolato per esigenze tecniche e formali anche se il testo che la 5° Commissione all'unanimità propone alla Vs. approvazione non si discosta, nelle ^{idea lita} e negli obiettivi politici, da quello varato dalla Giunta regionale. Su qualche aspetto procedurale si è lasciata aperta la riflessione alle valutazioni che farà questo Consiglio o, forse meglio, alla maturazione delle prime esperienze in campo.

Bari, novembre 1989.

Nicola Armenise

TESTO PROPOSTO DALLA 5° COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE

"PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA".

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione finanzia programmi integrati mirati alla riqualificazione dei tessuti urbanistico-edilizi mediante il coordinamento degli interventi pubblici e privati.

Art. 2

(Contenuti del programma integrato d'interventi)

1. Il programma integrato comprende interventi di recupero e riuso di edilizia residenziale, pubblica e privata di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457 e, ove ammesse, di nuova edificazione, nonché la realizzazione di infrastrutture, di urbanizzazioni primarie e secondarie e di opere di sostegno delle attività produttive fisicamente e funzionalmente connesse alla residenza, con esclusione di quelle che producono rumori e/o esalazioni nocive e moleste.

2. Il programma integrato contiene altresì previsioni tecniche e finanziarie in ordine a:

- interventi di cui alla lettera a) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, mirati al miglioramento architettonico del contesto urbano;
- interventi sul colore urbano nell'ambito di uno studio effettuato su un ampio contesto;
- interventi di arredo urbano;
- acquisto di edifici da recuperare con priorità di quelli con accertata vulnerabilità e loro destinazione alle attività di cui alla l.r. 5 giugno 1985, n.56 o al patrimonio pubblico residenziale indisponibile;
- acquisto di aree ed edifici necessari all'attuazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata;
- rimozione di vincoli e servitù ostativi alla realizzazione del programma integrato;

TESTO PROPOSTO DALLA 5° COMMISSIONE

- trasferimento e sistemazione temporanea delle famiglie nonchè quanto altro disposto dal 2° comma dell'art. 29 della legge 5 agosto 1978, n.457.

Art. 3

(Modalità di finanziamento)

1. I finanziamenti disposti da leggi statali e regionali in materia di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana sono finalizzati in misura non inferiore al 60% per l'attuazione dei programmi integrati di cui alla presente legge.

2. Gli interventi di cui al 1° comma del precedente art. 2 sono finanziati con le modalità e le procedure disciplinate dalle rispettive leggi di settore. Gli interventi di cui al 2° comma del medesimo articolo sono finanziati dalla Regione sino alla totalità dei costi documentati e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 4

(Formazione del programma integrato)

1. Il Comune individua con le modalità di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n.457, l'ambito territoriale di degrado urbano da riqualificare mediante il programma integrato di interventi.

2. Il programma integrato di interventi può essere proposto al Comune da imprese di costruzione e loro consorzi, da associazioni temporanee di imprese, da cooperative edilizie e loro consorzi, dagli II.AA.CC.PP.- A tal fine i proponenti presentano al Sindaco del Comune la domanda corredata da un piano di fattibilità, da una relazione tecnico-amministrativa e finanziaria e dallo schema di convenzione di cui al successivo art. 11 della presente legge.

3. Nel caso che il programma integrato di interventi è d'iniziativa comunale, il Comune può affidarne la redazione e/o la successiva attuazione ai soggetti di cui al precedente comma.

TESTO PROPOSTO DALLA 5° COMMISSIONE

Art. 5

(Approvazione comunale del programma integrato e poteri sostitutivi)

1. Il programma integrato è approvato dal Comune con le procedure di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n.457.

2. Il programma integrato proposto dai soggetti di cui al comma precedente viene adottato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. Scaduto inutilmente tale termine, il proponente, con ricorso notificato al Sindaco e a tutti i consiglieri comunali, comunica l'inerzia dell'Amministrazione comunale al Presidente della Giunta regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, invita il Sindaco ad adottare i provvedimenti successivi entro trenta giorni.

4. Decorso quest'ultimo termine e perdurando l'inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale approva il programma integrato con proprio decreto, sentito il Comitato Urbanistico Regionale.

5. Le funzioni del Presidente della Giunta regionale sono esercitate dall'Assessore regionale all'Urbanistica ed Edilizia Residenziale, se delegato.

Art. 6

(Effetti dei programmi integrati)

1. I programmi integrati d'intervento sono equiparati ai piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed esercitano gli effetti di cui all'art. 37 della legge regionale 31 maggio 1980, n.56.

2. L'approvazione del programma integrato comporta l'automatica inclusione delle sue previsioni nel programma pluriennale di attuazione di cui al Titolo II della l.r. 12 febbraio 1979, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO PROPOSTO DALLA 5° COMMISSIONE

Art. 7

(Ammissione ai finanziamenti regionali)

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del programma integrato, unitamente a tutta la documentazione concorrente, viene inviata dal Sindaco alla Regione - Settore Edilizia Residenziale.

2. La deliberazione comunale deve essere corredata dai pareri, nulla-osta e autorizzazioni delle Amministrazioni non regionali che esercitano funzioni dirette o di sorveglianza sugli interventi previsti nel programma integrato. Qualora tali atti vanno resi nei progetti esecutivi, gli atti stessi sono sostituiti da preventivi nulla-osta.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, dichiara l'ammissione del programma integrato ai finanziamenti regionali.

Art. 8

(Piano annuo di finanziamento dei programmi integrati)

1. La Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano annuale di finanziamento degli interventi compresi nei programmi integrati ammessi ai sensi del precedente art. 7.

Art. 9

(Programma integrato in variante alle norme edilizie urbanistiche comunali)

1. Qualora gli interventi previsti nel programma integrato non siano conformi alle previsioni urbanistiche edilizie vigenti, la deliberazione comunale di approvazione del programma integrato, in deroga all'art. 22, comma 13, ed all'art. 55, comma 2° della l.r. 31 maggio 1980, n.56, costituisce adozione di variante. In tali casi la deliberazione comunale deve essere corredata da tutti gli elaborati scritto-grafici di cui all'art. 20 della legge 31 maggio 1980, n.56.

2. La deliberazione della Giunta regionale di ammissione del programma integrato ai finanziamenti equivale ad approvazione della variante.

TESTO PROPOSTO DALLA 5° COMMISSIONE

3. Qualora il programma integrato prevede interventi da realizzare in zone soggette alla tutela della legge 29 giugno 1939, n.1497, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n.431, l'ammissione regionale ai finanziamenti ha valore di autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi medesime, semprechè gli interventi siano resi in forma scritto-grafica tale da poter esprimere il parere preordinato al rilascio del nulla-osta regionale. In caso contrario la Giunta regionale prescrive l'invio alla Regione del progetto esecutivo ad avvenuta approvazione del programma integrato.

Art. 10

(Contributi per la redazione dei programmi integrati)

1. Per la redazione dei programmi integrati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, a seguito di preventivo documentato, contributi sulle spese fino al 100% a valere sulle poste finanziarie di cui alla legge regionale 20 agosto 1974, n.31 come modificata dalla l.r. 28 maggio 1975, n.47 nonchè della legge 13 maggio 1985, n.26.

Art. 11

(Convenzione Regione, Comune, Soggetti attuatori)

1. Successivamente all'ammissione regionale di cui al precedente art. 7, tra Regione Comune e soggetti attuatori è stipulata apposita convenzione con la quale vengono concordate le modalità di attuazione dei programmi, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari degli interventi nonchè le quote di finanziamento pubblico e quelle a carico dei privati.

2. La convenzione di cui al precedente comma, disciplina altresì la cessione o la locazione di immobili risanati da imprese, società e cooperative con il contributo dello Stato e/o della Regione, dando preferenza ai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

TESTO PROPOSTO DALLA 5° COMMISSIONE

3. La convenzione è redatta in conformità dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

(Affidamento degli interventi privati al Comune o al concessionario)

1. I privati proprietari di immobili sui quali il programma integrato prevede interventi di recupero possono, mediante dichiarazione irrevocabile di assenso, affidare la realizzazione delle relative opere al Comune o al soggetto proponente il programma integrato stesso.

2. In caso di inerzia dei privati proprietari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n.457, penultimo comma.

Art. 13

(Tasso interesse sui mutui di cui alla l.r. 15 maggio 1980, n.45)

1. Il tasso degli interessi a carico dei soggetti destinatari delle agevolazioni previste dalla l.r. 15 maggio 1980, n.45 come modificata con l.r. 24 maggio 1985, n.48, è fissato, tanto per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento del mutuo, nella misura di un terzo del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipula del contratto di mutuo con l'Istituto di credito fondiario convenzionato con la Regione. In ogni caso il tasso massimo a carico del beneficiario non può superare il 7%.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi annualmente disposti in bilancio finalizzati alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi integrati.

TESTO DELLA GIUNTA

Art.1

La Regione finanzia, sino alla totalità dei costi documentati e nei limiti delle disponibilità di bilancio, tutte le operazioni previste dal secondo comma dell'art.29 della Legge 5 agosto 1978, n.457, nonché quelle necessarie per il ripristino delle opere di urbanizzazione primaria e quelle conseguenti alle eventuali riduzioni di volumi e superfici previste dal piano di recupero, e strumentali all'attuazione della lettera e) dell'art.31 della medesima legge.

I piani di recupero sono approvati dal Consiglio comunale in via definitiva e divengono efficaci in osservanza di quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art.30 della Legge 5 agosto 1978, n.457.

Ai benefici previsti dal presente articolo possono essere ammessi i Comuni, gli II.AA.CC.PP., le cooperative e le imprese.

I piani di recupero proposti devono essere decisi dal Consiglio comunale entro sei mesi dalla data di presentazione; decorso tale termine finale, il Presidente della Regione o l'Assessore all'E.R.P., se delegato, nomina un commissario ad acta, ai sensi del secondo comma dell'art.14 della Legge 17 agosto 1942, n.1150.

Gli interventi edilizi compresi nei piani di recupero finanziati ai sensi del presente articolo hanno priorità nell'ammissione alle agevolazioni disposte da leggi statali e regionali.

I criteri e le procedure tecnico-amministrativi per l'attuazione del presente articolo sono stabiliti dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con la deliberazione che approva il programma annuale degli interventi ammessi.

Le domande di ammissione ai benefici del presente articolo - corredate da una scheda di fattibilità e da una relazione tecnico-amministrativa e finanziaria - devono essere presentate al Settore E.R.P. della Regione Puglia entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale del bilancio annuale di previsione.

TESTO DELLA GIUNTA

Art.2

La Regione Puglia al fine di migliorare la qualità architettonica, ambientale e di arredo urbano dell'edilizia residenziale pubblica finanzia, ad integrazione anche dei finanziamenti statali, le opere dirette al miglioramento architettonico e del contesto urbano in cui è localizzato l'organismo abitativo realizzato.

Il finanziamento regionale comprende anche le spese di progettazione.

Art.3

Al fine di recuperare urbanisticamente ed architettonicamente le abitazioni autocostruite che hanno conseguito la sanatoria prevista dalla Legge n.47/85 la Regione concede ai Comuni contributi, sino al totale della spesa, per le urbanizzazioni primarie a servizio delle aree marcatamente interessate da fenomeni di abusivismo edilizio.

Ai privati che abbiano conseguito la sanatoria prevista dalla Legge n.47/85 e che siano in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei benefici previsti dalle leggi statali in materia di edilizia agevolata, sono concesse per la spesa necessaria al completamento o ripristino igienico e funzionale dell'alloggio contributi sugli interessi o contributi in conto capitale a carico della Regione.

Art.4

Il tasso degli interessi a carico dei soggetti destinatari delle agevolazioni previste dalla Legge regionale n.48/85 è fissato tanto per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento del mutuo, nella misura di un terzo del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipula del contratto di mutuo con l'Istituto di credito fondiario convenzionato con la Regione.

In ogni caso il tasso massimo a carico del beneficiario non può superare il 7%.

TESTO DELLA GIUNTA

Art.5

Per l'attuazione delle disposizioni previste dagli artt.1 - 2 e 3 della presente legge, la Giunta Regionale definirà con propria delibera criteri e direttive applicativi, sentita la Commissione consiliare competente.

Art.6

(norma finanziaria)

CONSIGLIO REGIONALE SICILIA

Trasmesso alla Commissione Consiliare

Giunta permanente 3/11/87